

APPROFONDIMENTI

Novembre 2008

Un filo spinato protegge l'Europa...

Il 18 giugno il Parlamento europeo ha approvato la proposta di direttiva sui rimpatri degli immigrati irregolari. In Italia il governo di centro destra ha cercato di usarla per legittimare le proprie misure restrittive nei confronti degli immigrati, ma l'Italia è l'unico paese dell'UE che punisce l'immigrazione irregolare con la reclusione fino a 4 anni. Cosa dice esattamente la direttiva? E come agiscono gli altri paesi?



In Europa ci sono circa 50 milioni di immigrati e circa 8 milioni di immigrati irregolari, eppure il vecchio continente fa fatica a trovare una linea comune.

Nonostante i notevoli tentativi di armonizzazione, sussistono infatti ancora molte differenze in quella che viene ormai spesso descritta come un'Europa *à la carte*, ossia modellata di volta in volta sui problemi che vengono posti sul tappeto, aperta agli interessi esterni al perimetro istituzionale, dove i vari stati membri hanno la facoltà di selezionare, come nel caso appunto di un pranzo "alla carta", il settore politico al quale vorrebbero partecipare, conservando al tempo stesso un numero minimo di obiettivi comuni.

Per quanto riguarda il trattamento riservato agli immigrati irregolari, una prima distinzione netta riguarda il ricorso o meno

alla pena detentiva (**tabella 1**).

La presenza illegale di un cittadino non comunitario può essere punita con la detenzione in Belgio, Danimarca, Regno Unito, Grecia, Francia, Germania, Irlanda, Svezia. Nei primi quattro stati, però, la detenzione può durare al massimo tre o sei mesi e negli altri quattro al massimo un anno. In quasi tutti, inoltre, la pena può essere commutata in una sanzione pecuniaria.

In Austria, Finlandia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Portogallo e Spagna l'immigrazione illegale non è combattuta con alcuna misura penale, ma soltanto con sanzioni amministrative

Nei paesi del Nord Europa (Danimarca, Finlandia, Paesi Bassi, Regno Unito e Svezia) le legislazioni sono maggiormente severe per quanto riguarda la permanenza nei centri di permanenza temporanea, la cui durata non è limitata per legge. Per quanto riguarda il caso danese, lo Stato non si considera vincolato dal Titolo IV del Trattato di Amsterdam, disciplinante l'immigrazione e, dunque, la direttiva non vi troverà applicazione.

Anche la Germania attua una politica dura di lotta all'immigrazione irregolare, con un periodo di permanenza nei Cpt al limite delle nuove prescrizioni europee (18 mesi) e con la misura della carcerazione fino ad un anno,

che soltanto in caso di recidiva può arrivare ad un massimo di tre anni. Tuttavia il reato d'immigrazione illegale è punito nella maggior parte dei casi con pene pecuniarie.

La Francia, che si distingue in genere nel panorama europeo per l'alto grado di protezione dei diritti, persegue una politica in parte simile a quella tedesca, con un alternarsi del ricorso alla carcerazione o alla sanzione amministrativa, in connessione del susseguirsi dei governi in carica. Qui però la detenzione nei Cpt non può superare i 32 giorni.

Una politica repressiva è attuata anche da Inghilterra e Irlanda, in cui l'immigrazione illegale costituisce reato; tali Stati però, non avendo aderito all'area *Schengen* in base ad una clausola di *opt-out*, non applicano le politiche migratorie comuni.

Per *opt-out*: si intende la deroga che può essere concessa agli stati membri che non desiderino associarsi agli altri in un particolare settore della cooperazione comunitaria. Ad esempio la Convenzione di Schengen, che prevede la soppressione dei controlli d'identità tra i paesi aderenti, è stato oggetto di un'adozione parziale in quanto Irlanda, Regno Unito e Danimarca possono decidere, caso per caso, se partecipare in modo totale o parziale alle misure previste.

Paesi come Spagna, Grecia e Italia sono caratterizzati da flussi migratori irregolari maggiori che in altri paesi. Le risposte a tale problematica sono però differenti:

- in Spagna l'immigrazione irregolare non costituisce reato;
- in Grecia è punibile con la reclusione fino a 3 mesi, ma nella maggior parte dei casi si adotta una procedura amministrativa di espulsione;
- in Italia nel luglio 2008 è stato introdotto il reato di "ingresso illegale nel territorio dello Stato", e solo in questo paese è prevista la reclusione da sei mesi a quattro anni e l'obbligatorietà dell'arresto.

In questo panorama, la norma introdotta dal pacchetto sicurezza del governo italiano brilla per la propria solitudine



Il governo di centro destra ha cercato infatti l'appoggio dell'Europa per legittimare le misure punitive contenute nel pacchetto sicurezza, mentre invece le regole più ferree sulla libera circolazione per alcune categorie di cittadini comunitari, sul ricongiungimento familiare e sul riconoscimento dello statuto di profugo sembrano aver messo il nostro Paese in una situazione di irregolarità rispetto al diritto comunitario.

Ad affermarlo è stato lo stesso Vice Presidente della Commissione europea Jacques Barrot, il 23 settembre scorso: *"In seguito alla trasmissione da parte del ministro Maroni di molti progetti di decreti, l'analisi preliminare da parte della Commissione è la seguente: "il progetto di decreto relativo al recepimento della direttiva libera circolazione (2004/38) pone allo stato attuale del testo dei problemi di compatibilità con il diritto comunitario. Proseguono i contatti tra i servizi della Commissione e le autorità italiane per arrivare a soluzioni conformi al diritto comunitario. Inoltre il decreto esistente (92/2008) già d'applicazione sull'argomento pone anch'esso problemi di compatibilità con il diritto comunitario in particolare per quanto riguarda le norme sull'espulsione automatica dei cittadini dell'UE. La Commissione spera ancora di giungere entro un termine molto vicino ad una soluzione conforme con il diritto comunitario. In caso contrario, dovrebbe iniziare le procedure d'infrazione previste dal Trattato.*

Per quanto riguarda i due progetti di decreti legge relativi al ricongiungimento familiare ed alle procedure per il riconoscimento dello statuto di profughi, i testi non sembrano porre problemi di compatibilità con il diritto comunitario, tenuto conto delle precisazioni portate dalle autorità italiane su

richiesta della Commissione. Questo giudizio è espresso con riserva della notifica dal governo italiano dei testi definitivi.

In contatto con le autorità italiane e con l'insieme delle parti interessate, la Commissione resterà vigilante sull'attuazione dell'insieme di questi testi".

23.09.2008 - Dichiarazione del vicepresidente Jacques Barrot sul "pacchetto sicurezza" italiano

http://ec.europa.eu/commission_barroso/barrot/news/default_en.htm

Ha un'influenza rilevante sulle politiche nazionali di gestione dell'immigrazione irregolare anche l'atteggiamento più o meno cooperativo del Paese d'origine.

Per sviluppare tale cooperazione, oltre agli accordi tra l'Unione europea e alcuni paesi non comunitari, in misura diversa i singoli stati membri stipulano con i paesi terzi accordi di riammissione in funzione della contiguità geografica, dei legami coloniali intercorsi e dei flussi migratori.

In ragione della loro posizione geografica o della loro storia, paesi come Francia e Italia rappresentano esempi particolarmente rilevanti di "riammissione": considerando anche gli accordi in corso di negoziazione, la prima ha infatti stabilito relazioni con oltre 40 paesi non-Ue e l'Italia con 35 (**vedi tabella 2**).



Luci e ombre della direttiva europea sul rimpatrio

La nuova direttiva europea rimpatrio degli immigrati extracomunitari irregolari, approvata in prima lettura con larga

maggioranza dal Parlamento europeo (369 voti favorevoli, 197 contrari e 106 astensioni), rispecchia alcune scelte di peso di Palazzo Chigi ed è stata considerata dal centro-destra italiano una legittimazione ulteriore della propria politica.

Essa rischia tuttavia di essere generica e ipocritamente repressiva. Le ombre di questo provvedimento si riflettono infatti sulle politiche nazionali dei vari stati membri in modo contraddittorio e a volte vengono usate per giustificare misure punitive nei confronti di tanti lavoratori stranieri che di fatto contribuiscono alle ricchezze nazionali. È il caso dell'Italia, dove il governo di centro destra ha approvato un pacchetto sicurezza introducendo nella legislazione nazionale il reato di "ingresso illegale".

Non sono bastati gli appelli e le numerose espressioni di protesta della società civile e di molte organizzazioni internazionali politiche, sociali, sindacali, umanitarie e religiose, per impedire l'approvazione della direttiva.

I punti più controversi riguardano soprattutto:

- l'introduzione di regole giuridiche e processuali specifiche e diverse per i migranti irregolari;
- il trattenimento fino a diciotto mesi (6+12) nel caso di "mancata di cooperazione" o di ritardi da parte del Paese terzo per ottenere i documenti necessari al rientro. Una norma, questa, che rischia di portare ad un inasprimento generalizzato dei termini di trattenimento, visto che in quasi tutti gli stati membri tale limite è per ora più garantista, e che in alcuni paesi come l'Italia appare in contrasto con la Costituzione nazionale (art. 13);
- il divieto di rientrare per un periodo di cinque anni nel territorio comunitario, prolungabile nel caso di "minaccia grave" per l'ordine e la sicurezza interni;
- il rimpatrio o, "in mancanza di altra soluzione", la permanenza del minore non accompagnato nei centri di

accoglienza per un periodo genericamente “più breve possibile”, così come l’espulsione delle famiglie con minori, in violazione delle convenzioni internazionali che proteggono i diritti dei minori.

Gli Stati avranno due anni di tempo per recepirla nelle rispettive legislazioni nazionali, ma sono numerosi i dubbi e le perplessità.

Cosa dice la nuova direttiva

La *Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante, norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi soggiornanti illegalmente*, è stata predisposta dalla Commissione europea il 1 settembre 2005. Il testo è stato, in seguito, trasmesso al Consiglio e al Parlamento, incaricati di prevederne l’adozione tramite lo strumento della *procedura di co-decisione*, utilizzata per la prima volta in materia d’immigrazione.

La procedura di codecisione è una delle procedure legislative dell’Unione europea. In essa il Parlamento interviene attivamente nel processo legislativo, non limitandosi a fornire pareri, ma potendo modificare il testo sottoposto all’esame degli organi legislativi dalla Commissione europea.

Il provvedimento, che è il risultato quindi di discussioni e incontri protrattisi nel corso degli ultimi tre anni, dovrebbe costituire una prima tappa verso una politica europea in materia di immigrazione illegale e rientra in un disegno organico che l’Unione sta provando ad attuare nell’ambito della politica migratoria, volto a promuovere un meccanismo “virtuoso” di migrazione legale.

La direttiva si applica ai cittadini dei paesi terzi in posizione irregolare nel territorio dell’UE. Gli stati membri sono tenuti ad attuarne le disposizioni entro 24 mesi dalla pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale.

Il testo adottato lascia impregiudicate le disposizioni più favorevoli vigenti in forza di accordi bilaterali o multilaterali nonché quelle previste dall’*acquis comunitario* in materia di immigrazione e di asilo e fa salva la facoltà degli Stati membri di introdurre o mantenere

disposizioni nazionali più favorevoli, purché “compatibili con le norme” in essa stabilite.

L’*acquis comunitario* è la piattaforma comune di diritti ed obblighi che vincolano l’insieme degli Stati membri nel contesto dell’Unione europea. Per integrarsi nell’Unione, i paesi candidati devono recepire l’*acquis* nei rispettivi ordinamenti nazionali, e quindi applicarlo con decorrenza dalla data in cui la loro adesione è diventata effettiva.

Il testo di compromesso adottato dal Parlamento prevede un orientamento in due fasi: all’immigrato in posizione irregolare viene assegnato un periodo per esercitare il rientro volontario, cui segue, se del caso, l’allontanamento coatto (espulsione).

Al fine di esperire la procedura di rientro volontario il testo comunitario accorda un termine che va dai 7 ai 30 giorni, prorogabili in base alle circostanze del caso concreto, come ad esempio la frequentazione di una scuola da parte di un minore o l’esistenza di vincoli familiari e sociali.

La “decisione di rimpatrio”, rappresenta la fase successiva, da intraprendere nel caso in cui la facoltà di esercitare il rientro volontario non sia stata accordata o nel caso di mancato adempimento del rimpatrio entro il periodo per la partenza volontaria

Qualora la decisione di rimpatrio venga adottata da un’autorità giudiziaria e l’immigrato in posizione irregolare sia presumibilmente intenzionato a fuggire, sottraendosi in tal modo al provvedimento, può essere trattenuto in un “centro di detenzione temporanea” per un massimo di 18 mesi.

Prima della direttiva “rimpatri” alcuni stati UE non prevedevano un limite alla durata di tale permanenza e dunque essa avrà, se non altro, il compito di stabilire dei termini temporali comuni.

Il testo tenta poi di limitare il ricorso a misure coercitive stabilendo a tal fine la possibilità, a favore delle persone espulse, di esperire un ricorso, cercando in tal modo di evitare rimpatri arbitrari o collettivi.

Esso tende a garantire agli immigrati detenuti in custodia temporanea alcuni diritti

minimi inderogabili: è prevista, ad esempio, l'autorizzazione a contattare avvocati difensori, autorità consolari, oltre che i familiari ed è indispensabile che i "trattenuti" vengano informati dei propri obblighi e diritti.

Sempre a fini garantisti, è accordata la possibilità di visita dei centri di custodia temporanea da parte delle organizzazioni nazionali, internazionali e non governative le quali, come si approfondirà meglio in seguito, hanno però espresso forte dissenso nei confronti della direttiva

Secondo la direttiva europea, una volta escluso dal paese ospitante, l'immigrato non può rientrarvi nei successivi cinque anni. Il divieto, peraltro già previsto nella legislazione di quasi tutti gli stati membri, può essere aggirato beneficiando della possibilità accordata dalla direttiva di rientrare volontariamente nel paese d'origine.

Tuttavia, il ritorno volontario è stato scarsamente valorizzato nel testo della direttiva comunitaria, nonostante questa opportunità tuteli maggiormente l'immigrato e comporti un vantaggio economico per gli stati poiché ha costi notevolmente inferiori (pari a un quarto) rispetto a quelli necessari al rientro coatto.

Il periodo di tempo accordato appare, infatti, presumibilmente insufficiente a preparare il rientro e poco rispondente all'esigenza espressa dalla stessa Commissione europea, quella, cioè, di "spingere" gli immigrati a prediligere canali legali e volontari di passaggio da e per i propri paesi di appartenenza.

La direttiva europea somiglia quindi sempre di più ad una coperta corta che ciascuno Stato tira dalla propria parte inseguendo i profili politici dei governi nazionali.

Per quanto riguarda le polemiche sollevate in Italia dal cosiddetto "pacchetto sicurezza" del Ministro Maroni, per esempio, va precisato che la direttiva non prende posizione né a favore né contro il reato di "ingresso illegale nel territorio dello Stato", né tanto meno stabilisce termini precisi di

una eventuale carcerazione.

Il periodo di diciotto mesi introdotto dalla direttiva si riferisce, infatti, alla durata massima del trattenimento nei centri di permanenza temporanea (Cpt) ed è a questo aspetto che devono uniformarsi tutti gli Stati membri.

L'art. 14 della direttiva stabilisce che gli stati membri possono trattenere il cittadino di un paese terzo sottoposto a procedure di rimpatrio "soltanto per preparare il rimpatrio e/o effettuare l'allontanamento" e che il trattenimento deve avere una durata "quanto più breve possibile e solo per il tempo necessario all'espletamento diligente delle modalità di rimpatrio".

Quindi, misure particolarmente coercitive come quella prevista dal Governo italiano, sembrerebbero in contraddizione con le pur labili condizioni di garanzia stabilite dalla direttiva.



Reazioni della comunità internazionale

Se è vero, come affermato dal Commissario europeo Jacques Barrot, che "*un inquadramento giuridico era indispensabile per evitare che gli Stati membri agissero in maniera scoordinata organizzando delle procedure di rimpatrio in condizioni talvolta inaccettabili*", l'amearezza espressa da Save the Children, da Amnesty International, ma anche dal Vaticano e dall'ONU, è indice di un compromesso poco soddisfacente e di un'Europa che non integra, ma respinge i propri migranti, che si cinge di barriere fisiche e legali, che dimentica la propria storia recente di migrazioni e che non accetta che anche gli immigrati, per quanto illegali, possano avere

dei diritti all'interno della società civile.

L'Alto Commissario Onu per i diritti umani, Louise Arbour, ha chiesto ai paesi europei di non applicare le nuove norme e di ratificare invece la convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dei lavoratori immigrati.

Le ONG e in genere tutte le forze sociali e politiche che hanno a cuore i diritti della persona, siano esse di matrice laica o religiosa, hanno fatto rilevare come la direttiva in questione tenda in sostanza ad istituzionalizzare il ricorso alla detenzione e all'espulsione, accentuando così la tendenza a criminalizzare lo straniero sprovvisto – spesso per mere lentezze burocratiche - dei documenti necessari a soggiornare nel territorio di uno Stato membro.

Per fare qualche esempio, la Commissione Giustizia e Pace della Conferenza Istituti Missionari d'Italia (CIMI) è preoccupata del *“virus che gradualmente sta infettando non solo parte della nostra società, ma purtroppo, anche porzioni delle nostre stesse comunità missionarie! Un virus che spinge a considerare immigrati, rom, clandestini, come gente che ruba, violenta, come il nemico che minaccia la nostra sicurezza”*.

Secondo Save the Children, con questa direttiva non vengono stabilite procedure adeguate per il rimpatrio dei minori stranieri non accompagnati che ne tutelino il superiore interesse, come sancito dalla Convenzione Onu dei diritti dell'infanzia e dall'adolescenza.

Per Nigrizia *“siamo ben lontani dall'aver una strategia comune, a livello europeo, per regolare i procedimenti di richiesta d'asilo, l'accoglienza degli stranieri, i flussi migratori”* e critica fortemente le modalità con le quali si è giunti all'approvazione della direttiva. Sotto accusa la fretta di voler trovare a tutti i costi un'intesa forse anche per sbloccare i 676 milioni di euro stanziati da Bruxelles per risolvere il problema. Un fatto che ha contribuito a convincere anche molti eurodeputati scettici ad approvare rapidamente la direttiva senza modifiche e senza nemmeno votare i 10 emendamenti che avrebbero bloccato le risorse economiche per almeno tre anni.

Amnesty International ha fatto rilevare come un periodo eccessivo di detenzione fino a un anno e mezzo e il divieto di reingresso, valido per tutto il territorio dell'Unione europea, per le persone rimpatriate forzatamente, rischiano di abbassare gli standard di tutela vigenti negli Stati membri e costituiscano un esempio estremamente negativo per altre regioni del mondo. Per questo sollecita gli Stati membri, che applicano norme di garanzia dei diritti più elevate a *“non usare questa direttiva come pretesto per abbassarli”*.

Anche da altre componenti della comunità internazionale sono state espresse perplessità.

I ministri degli esteri dei paesi della comunità andina (Bolivia, Colombia, Ecuador e Perù) avevano chiesto all'Unione europea *“una riflessione congiunta”* sugli effetti della direttiva.

Il presidente venezuelano Hugo Chavez ha mosso l'unica vera minaccia, quella di chiudere i rubinetti del petrolio. Fidel Castro ha accusato l'Unione europea di *“enorme ipocrisia”* e di *“metodi brutali”* contro gli immigrati irregolari. Una dichiarazione approvata all'unanimità dal Parlamento uruguayano parla di *“una flagrante incoerenza da parte dell'Unione Europea”* mentre avevano espresso preoccupazione 44 paesi latinoamericani e africani.

L'America Latina ha infatti accolto milioni di migranti europei che fuggivano dalla fame e dalla guerra e ora si vede chiudere la porta in faccia dal Vecchio Mondo diventato prospero e pacifico.



Primi effetti della direttiva

Come stanno denunciando in questi giorni le associazioni della rete MigrEurop (<http://www.migreurop.org>), il suicidio avvenuto il 12 ottobre di un cittadino serbo “ospite” del centro di permanenza temporanea di Vottem, in Belgio, dovrebbe confermare in modo drammatico la necessità di garantire un maggiore controllo delle condizioni di trattenimento degli immigrati illegali. Le reazioni di alcuni stati membri vanno invece nella direzione opposta.

In Italia il Consiglio dei Ministri ha deciso di raddoppiare il numero di centri di detenzione destinati agli stranieri da espellere. Dal mese di luglio, inoltre, si è rafforzata la presenza di militari, polizia e carabinieri nei nuovi centri d'identificazione ed accoglienza per richiedenti asilo (in teoria strutture ben distinte dai vecchi CPT, mentre invece sorgono spesso negli stessi luoghi). Il ministro dell'interno Maroni ha anche espresso l'intenzione del governo di portare a 18 mesi la durata della detenzione, oggi limitata a 60 giorni.

L'aumento della durata massima della detenzione è in agenda anche in Spagna, mentre alle associazioni viene ancora negato il diritto d'accesso ai centri di detenzione che da tempo queste rivendicano..

In Francia il governo vuole porre fine alla missione di tutela e monitoraggio fino ad oggi portata avanti all'interno dei centri di detenzione dalla CIMADE. Limitando questa missione a un ruolo di informazione e gestendo con procedure di mercato, aperte a fornitori privati, l'affidamento di servizi che dovrebbero garantire neutralità e riservatezza, il governo francese annulla, di fatto, la possibilità di un diritto di accesso della società civile in questi centri chiusi.

Penalizzare gli sfruttatori

Un segnale diverso viene invece dalla relazione approvata lo scorso 4 novembre dalla Commissione per le libertà civili del Parlamento europeo, relatore l'italiano Claudio Fava del gruppo PSE. Nel maggio

2007 la Commissione europea aveva proposto infatti una direttiva in cui si richiedeva agli stati membri di stabilire delle sanzioni a carico dei datori di lavoro per l'impiego di manodopera illegale.

Secondo questa direttiva, ogni stato membro sarebbe tenuto a ispezionare i registri di almeno il 10% delle aziende registrate e dunque a sanzionare quelle non in regola. La multa comprenderebbe il costo per il rimpatrio del lavoratore illegale, il rimborso degli stipendi, delle tasse e dei contributi previdenziali non versati, ed altre misure amministrative del caso, quali la perdita di sgravi fiscali o sussidi nazionali o europei sino a 5 anni.

Esaminando la proposta di direttiva, la commissione europarlamentare ha chiesto una riduzione della pena se il datore di lavoro è una persona fisica (non giuridica) che ha assunto un dipendente per lavoro domestico e una riduzione delle formalità per la messa in regola del lavoratore da parte di un cittadino europeo.

Secondo i deputati europei, le sanzioni al datore di lavoro devono sussistere in caso di non controllo o di manifesta falsità dei documenti di soggiorno presentati al momento dell'assunzione. Vanno inoltre previsti meccanismi che permettano ai lavoratori sfruttati di denunciare la propria condizione, mentre coloro che cooperano nell'emersione dell'illegalità dovrebbero beneficiare di un permesso di soggiorno temporaneo.

Gli Stati dovrebbero poi prevedere meccanismi per assicurare che l'extracomunitario, anche in caso di rimpatrio, riceva automaticamente i dovuti pagamenti, compresi gli straordinari.

Dossier a cura di:

Carlo Caldarini
c.caldarini@osservatorioinca.org

Giulia Komel
giuliakomel@yahoo.it

Gabriella Serino
gabriella.serino@gmail.com

Tabella 1: Sintesi delle norme contro l'immigrazione irregolare in vigore nell'UE15

A cura di Giulia Komel e Gabriella Serino (informazioni aggiornate a luglio 2008)

Stato membro	Periodo massimo di detenzione nei Cpt	Qualificazione giuridica dell'immigrazione irregolare	Divieto di ingresso
Austria	10 mesi	Nessuna qualificazione giuridica dell'immigrazione illegale, che di per sé non costituisce reato	5 anni, iscrizione nel SIS
Belgio	8 mesi	Disciplinata dalle disposizioni penali della legge sull'immigrazione; possibile la reclusione fino a 3 mesi	5 anni, iscrizione nel SIS
Danimarca	Illimitata	Prevista la reclusione fino a 6 mesi ma non è chiaro se si tratti o meno di responsabilità penale	5 anni, iscrizione nel SIS
Finlandia	Illimitata	Nessuna qualificazione giuridica dell'immigrazione illegale, che di per sé non costituisce reato	5 anni, iscrizione nel SIS
Francia	32 giorni	Il soggiorno illegale è considerato reato . Prevista una sanzione amministrativa di 3750 euro o la reclusione fino a 1 anno	3 anni, iscrizione nel SIS
Germania	18 mesi	L'immigrazione illegale costituisce reato , punibile con pene pecuniarie o con la reclusione fino a 1 anno (solo se cittadini extracomunitari) o 3 anni se recidivo	Indefinito
Grecia	3 mesi	L'immigrazione illegale costituisce reato , punibile con pena pecuniaria o con la reclusione fino a 3 mesi , ma nella maggior parte dei casi si adotta una procedura amministrativa di espulsione	5 anni, iscrizione nel SIS
Irlanda	56 giorni	L'immigrazione illegale costituisce reato , punibile con la reclusione fino a 1 anno	5 anni, iscrizione nel SIS
Italia	40 giorni	Introdotta il reato di "ingresso illegale nel territorio dello Stato", punibile con la reclusione da 6 mesi a 4 anni e obbligatorietà dell'arresto	5 anni, iscrizione nel SIS
Lussemburgo	3 mesi	L'immigrazione irregolare non costituisce reato	Da 5 a 10 anni, iscrizione nel SIS
Paesi Bassi	Illimitata	L'immigrazione irregolare non costituisce reato	5 anni, iscrizione nel SIS
Portogallo	2 mesi	L'immigrazione irregolare non costituisce reato	2 anni, se non imputato in procedimenti penali
Regno Unito	Illimitata	L'immigrazione illegale costituisce reato , punibile con pene pecuniarie o con la reclusione fino a 6 mesi	5 anni, iscrizione nel SIS
Spagna	40 giorni	L'immigrazione irregolare non costituisce reato . Previste sanzioni amministrative	5 anni, iscrizione nel SIS
Svezia	Illimitata	Punita con la reclusione fino ad un anno . Non è chiaro se sia reato penale	5 anni, iscrizione nel SIS

SIS: Schengen Information System

Tabella 2: Sintesi dei principali accordi di riammissione in vigore in alcuni paesi UE

Fonte: Istituto Universitario Europeo Robert Schumann (<http://www.mirem.eu>)

Stato Membro	Tipo di accordo e paese terzo interessato
Belgio	<u>Accordi in vigore (Benelux)</u> : Albania, Bosnia Erzegovina, Croazia, Macedonia, Serbia Montenegro <u>Negoziazioni in corso</u> : Algeria
Francia	<u>Accordi in vigore</u> : Argentina, Brasile, Cile, Costa Rica, Croazia, Equator, Guatemala, Honduras, Macedonia, Marocco, Messico, Panama, Paraguay, Salvador, Uruguay, Venezuela, <u>Convenzioni</u> : Repubblica centrafricana, Togo, <u>Firmati ma non ancora in vigore</u> : Algeria, Benin, Bosnia Erzegovina, Congo, Gabon, Serbia Montenegro, Nicaragua, Santa Lucia, Senegal, Tunisia, <u>Negoziazioni in corso</u> : Barbados, Egitto, Filippine, Guyana, Mali, Mauritania, Moldavia, Nigeria, Repubblica Dominicana, Trinidad e Tobago, Vietnam <u>Memorandum</u> : Afghanistan,
Germania	<u>Accordi in vigore</u> : Albania, Algeria, Bosnia Erzegovina, Cecenia, Corea del sud, Croazia, Hong Kong, Macedonia, Serbia Montenegro, Marocco, Vietnam <u>Firmati ma non ancora in vigore</u> : Cina, Georgia <u>Negoziazioni in corso</u> : Armenia, Azerbaïdjan, India
Grecia	<u>Accordi in vigore</u> : Albania, Cina, Croazia, Egitto, Russia, Turchia, <u>Firmati ma non ancora in vigore</u> : Bosnia Erzegovina, Ucraina, Pakistan, Tunisia,
Italia	<u>Accordi in vigore</u> : Albania, Bosnia Erzegovina, Croazia, Filippine, Macedonia, Messico, Moldavia, Serbia Montenegro, Sri-lanka, Uzbekistan, <u>Firmati ma non ancora in vigore</u> : Algeria, Egitto, Georgia, Libia, Marocco, Nigeria, Pakistan, Tunisia, <u>Negoziazioni in corso</u> : Bangladesh, Cina, Colombia, Costa d'avorio, Equator, Ghana, India, Iran, Libano, Senegal, Siria, Turchia, Ucraina <u>Memorandum</u> : Perù, Russia
Regno Unito	<u>Accordi in vigore</u> : Albania, Serbia Montenegro, <u>Firmati ma non ancora in vigore</u> : Algeria, Giordania, Libano, Libia, Nigeria <u>Negoziazioni in corso</u> : Egitto, Tunisia <u>Memorandum</u> : Afghanistan
Spagna	<u>Accordi in vigore</u> : Macedonia, Algeria, <u>Firmati ma non ancora in vigore</u> : Gambia, Marocco, Niger, Nigeria, Senegal <u>Accordi provvisori</u> : Colombia, Equator, Guinea, Mauritania, Repubblica Dominicana <u>Negoziazioni in corso</u> : Angola, Camerun, Capo Verde, Croazia, Ghana, Libia, Mali

Riferimenti

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 18 giugno 2008 in vista dell'adozione della direttiva del Parlamento europeo e del consiglio recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi soggiornanti illegalmente

http://www.osservatorioinca.org/section/includes/attach_file/Direttiva_Rimpatrio_2008.pdf

Proposta di Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi soggiornanti illegalmente, COM(2005) 391 definitivo, Bruxelles, 1.9.2005

http://www.osservatorioinca.org/section/includes/attach_file/COM_2005_391_Rimpatrio.pdf

Relazione del parlamento europeo sulla proposta di direttiva che introduce sanzioni contro i datori di lavoro che impiegano cittadini di paesi terzi soggiornanti illegalmente nell'UE, COM(2007)0249

www.europarl.europa.eu/meetdocs/2004_2009/documents/pr/732/732431/732431it.pdf

Amnesty International EU Office

www.amnesty-eu.org

Caritas Europa

www.caritas-europa.org

European Migration Network (EMN)

<http://emn.sarenet.es>

European University Institut: Progetto MIREM

www.mirem.eu

Fondation Cimade

www.cimade.org

Melting Pot Europa: Progetto per la promozione dei diritti di cittadinanza

www.meltingpot.org

Raccolta di leggi notizie e link sull'immigrazione

www.immigrazione.biz

The Platform for International Cooperation on Undocumented Migrants

www.picum.org

Belgio: *Loi du 15/12/1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers*

www.dofi.fgov.be/fr/reglementering/belgische/wet/Loi_version20080527.pdf

Austria: *Bundesgesetz über die Niederlassung und den Aufenthalt in Österreich 16/08/2005*

www.unhcr.org/refworld/docid/4416bfea8.html

Danimarca: *The Aliens Act no. 1044 of 06/08/2007*

Francia: *Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile*

www.ambafrance-dz.org/IMG/Code_entr_e_s_jour2.pdf

Germania : *The Immigration Act*

www.zuwanderung.de/nn_1070222/EN/ImmigrationToday/TheImmigrationAct

Irlanda: *Immigration, Residence and Protection Bill 2008*

www.inis.gov.ie/en/INIS/Pages/WP07000068

Lussemburgo: *Loi du 28 mars 1972 concernant : l'entrée et le séjour des étrangers; le contrôle médical des étrangers; l'emploi de la main d'œuvre étrangère*

www.adem.public.lu/lois/mobp.html#moe

Spagna: *Ley Orgánica 4/2000 sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social*,

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/lo4-2000.html

Sebastian Sunderhaus, *Regularization programs for undocumented migrants : a global survey on more than 60 legalizations in all continents*, Saarbrücken, VDM Verlag, 2007

Jean-Paul Gourévitch, *Les migrations en Europe : les réalités du présent, les défis du futur*, Paris, Acropole, 2007

Michael C. LeMay, *Illegal immigration: a reference handbook*, Santa Barbara Oxford, ABC-CLIO, 2007

Franck Duevell (ed.), *Illegal immigration in Europe : beyond control?*, Basingstoke, Palgrave Macmillan, 2006

Gabriele Del Grande, *Mamadou va a morire - La strage dei clandestini nel Mediterraneo*, Infinito Edizioni, Roma, 2007

Emilio Reyneri, "Immigrazione ed economia sommersa nell'Europa meridionale", in *Studi Emigrazione : Rivista Trimestrale del Centro Studi Emigrazione Roma*, A.61, n.153 (mar. 2004)

Luca Blasi, "Espulsioni, la pena è a rischio", in *Diritto e giustizia*, nuova serie, A6, n. 26, luglio 2005